

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(94) 211 def.
Bruxelles, 01.06.1994

94/ 0133(CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere
sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la
compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità
europea ed il governo della Repubblica dell'Angola sulla pesca al largo
dell'Angola, per il periodo dal 3 maggio 1994 al 2 maggio 1996

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

94/ 0133(CNS)

relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione
finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo della
Repubblica dell'Angola sulla pesca al largo dell'Angola per il periodo dal 3 mag-
gio 1994 al 2 maggio 1996

(presentate dalla Commissione)

RELAZIONE

Il protocollo allegato all'accordo di pesca tra la CE e la Angola scade il 2.5.1994. Il 24.3.1994 le due parti hanno siglato un nuovo protocollo, che stabilisce le condizioni tecniche e finanziarie per l'esercizio dell'attività di pesca da parte dei pescherecci della CE nelle acque della Angola nel periodo compreso tra il 3.5.1994 e il 2.5.1996.

In base a quanto precede la Commissione propone al Consiglio di adottare:

- mediante decisione, il progetto di accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del nuovo protocollo, in attesa che esso entri in vigore definitivamente,
- mediante regolamento, il protocollo che fissa le possibilità di pesca e le relative condizioni tecniche e finanziarie concordate dalla CE con la Angola per il periodo compreso tra il 3.5.1994 e il 2.5.1996.

PROPOSTA DI
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del

concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere
sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la
compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità
europea ed il governo della Repubblica dell'Angola sulla pesca al largo
dell'Angola, per il periodo dal 3 maggio 1994 al 2 maggio 1996

IL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo tra la Comunità europea ed il governo della Repubblica dell'Angola⁽¹⁾, sulla pesca al largo dell'Angola,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità e la Repubblica dell'Angola hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire nell'accordo sulla pesca al largo dell'Angola al termine del periodo di applicazione del terzo protocollo allegato all'accordo;

considerando che, in seguito a tali negoziati, il 24 Marzo 1994 è stato siglato un nuovo protocollo;

considerando che, grazie a questo protocollo, i pescatori comunitari fruiscono di possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dell'Angola per il periodo compreso fra il 3 maggio 1994 e il 2 maggio 1996;

considerando che, per evitare un'interruzione delle attività di pesca dei pescherecci comunitari, è indispensabile che il nuovo protocollo in questione venga applicato al più presto; che a questo fine le due controparti hanno siglato un accordo in forma di scambio di lettere che prevede l'applicazione provvisoria del protocollo siglato a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del proto-

collo in vigore; che occorre concludere l'accordo in forma di scambio di lettere, con riserva di una decisione definitiva ai sensi dell'articolo 43 del trattato,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea ed il governo della Repubblica dell'Angola sulla pesca al largo dell'Angola, per il periodo dal 3 maggio 1994 al 2 maggio 1996.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

⁽¹⁾ GU n. L 341 del 3. 12. 1987, pag. 1.

ACCORDO

in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell'Angola sulla pesca al largo dell'Angola per il periodo dal 3 maggio 1994 al 2 maggio 1996

A. Lettera del governo dell'Angola

Signor

in riferimento al protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria per il periodo dal 3 maggio 1994 al 2 maggio 1996, siglato il 24 marzo 1994, mi prego informarla che il governo dell'Angola è disposto ad applicare tale protocollo, a titolo provvisorio, a decorrere dal 3 maggio 1994, in attesa della sua entrata in vigore conformemente all'articolo 7 dello stesso, a condizione che la comunità europea sia disposta a fare altrettanto.

Resta inteso che, in questo caso, deve essere effettuato anteriormente al 30 settembre 1994 il versamento della prima quota della compensazione finanziaria fissata all'articolo 2 del protocollo.

Le sarei grato se volesse confermarmi che la Comunità europea è d'accordo su tale applicazione provvisoria.

Voglia accettare, Signore, l'espressione della mia profonda stima.

*Per il governo
della Repubblica dell'Angola*

B. Lettera della Comunità

Signor

mi prego comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta :

« In riferimento al protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria per il periodo dal 3 maggio 1994 al 2 maggio 1996, siglato il 24 marzo 1994, mi prego informarla che il governo dell'Angola è disposto ad applicare tale protocollo, a titolo provvisorio, a decorrere dal 3 maggio 1994, in attesa della sua entrata in vigore conformemente all'articolo 7 dello stesso, a condizione che la Comunità europea sia disposta a fare altrettanto.

Resta inteso che, in questo caso, deve essere effettuato anteriormente al 30 settembre 1994 il versamento della prima quota della compensazione finanziaria fissata all'articolo 2 del protocollo.

Le sarei grato se volesse confermarmi che la Comunità europea è d'accordo su tale applicazione provvisoria. »

Mi prego confermarLe l'accordo della comunità europea su tale applicazione provvisoria.

Voglia accettare, Signore, L'espressione della mia profonda stima.

*A nome del
Consiglio dell'Unione Europea*

PROPOSTA DI
REGOLAMENTO (CE) N. DEL CONSIGLIO

94/ 0133(CNS)

dell

relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell'Angola sulla pesca al largo dell'Angola per il periodo dal 3 maggio 1994 al 2 maggio 1996

IL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA,

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 228, paragrafi 2 e 3, primo trattino, in combinato disposto con l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che, in conformità dell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell'Angola sulla pesca al largo dell'Angola ⁽³⁾, le due controparti hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire in tale accordo al termine del periodo di applicazione del terzo protocollo ad esso allegato;

considerando che, in seguito a questi negoziati, il 24 marzo 1994 è stato siglato un nuovo protocollo che stabilisce i diritti di pesca e la compensazione finanziaria previsti nell'accordo succitato per il periodo compreso fra il 3 maggio 1994 e il 2 maggio 1996;

considerando che la Comunità ha interesse ad approvare tale protocollo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità il protocollo che fissa i diritti di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell'Angola sulla pesca al largo dell'Angola, per il periodo dal 3 maggio 1994 al 2 maggio 1996.

Il testo del protocollo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

⁽¹⁾ GU n. C

⁽²⁾ Parere reso il (non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*).

⁽³⁾ GU n. L 341 del 3. 12. 1987, pag. 2.

PROTOCOLLO

che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell'Angola sulla pesca al largo dell'Angola, per il periodo dal 3 maggio 1994 al 2 maggio 1996

Articolo 1

A decorrere dal 3 maggio 1994, per un periodo di due anni, i limiti di cui all'articolo 2 dell'accordo sono stabiliti come segue:

1) Natanti adibiti alla pesca di gamberetti:

6.550 TSL al mese, media annua (massimo 22 pescherecci).

I quantitativi pescati dalle navi della Comunità sono costituiti al 30% da gamberi e al 70% da gamberetti grigi.

2) Pescherecci a strascico per la pesca bentonica:

1 900 TSL al mese, media annua

3) Palangari di fondo, reti da posta a pali : 900 TLS al mese, in media annua.

È vietata la pesca al *CENTROPHORUS GRANULOSUS*

4) Tonniere congelatrici con reti a circuizione:

19 navi.

5) Pescherecci con palangari di superficie:

5 navi.

Articolo 2

1. L'importo della compensazione finanziaria prevista all'articolo 7 dell'accordo è fissato per il periodo di cui all'articolo 1 del presente protocollo a 13 900 000 ecu, da versare in due quote annue di pari importo su un conto indicato dal Ministero della pesca.

2. Se dei pescherecci non rientrano nel quadro previsto dall'accordo e le autorità angolane non accettano che essi vengano sostituiti da altri, la conseguente diminuzione delle possibilità di pesca per la Comunità conduce a un proporzionale adeguamento della compensazione finanziaria di cui al punto 1.

3. L'impiego di detta compensazione è di esclusiva competenza dell'Angola.

Articolo 3

Durante il periodo di cui all'articolo 1 la Comunità partecipa, con un importo di 2 800 000 ecu, al finanziamento di programmi scientifici e tecnici dell'Angola

(attrezzature, infrastrutture, sorveglianza, seminari, studi, ecc.). Tale contributo viene versato in due quote annue di pari importo al Centro di ricerche del Ministero della pesca. Una parte di tale importo può essere utilizzata per coprire la partecipazione finanziaria dell'Angola alle organizzazioni internazionali del settore della pesca.

Articolo 4

Le due parti convengono che il miglioramento della competenza e delle conoscenze degli addetti alla pesca marittima costituisce un elemento essenziale per il successo della loro cooperazione. A tal fine la Comunità metterà a disposizione delle autorità angolane borse di studio o di formazione pratica nelle varie discipline scientifiche, tecniche ed economiche attinenti alla pesca.

Queste borse possono essere utilizzate anche in qualsiasi Stato legato alla Comunità da un accordo di cooperazione. Il costo totale di tali borse è limitato a 1 800 000 ecu, che verranno versati sul conto indicato dal Ministero della pesca in due rate annuali di uguale importo. Detto Ministero gestisce l'insieme delle borse e le altre azioni finanziate in tale ambito.

Articolo 5

La mancata esecuzione da parte della Comunità, entro i termini stabiliti, dei pagamenti previsti agli articoli 2, 3 e 4 può comportare la sospensione dell'applicazione dell'accordo.

Articolo 6

L'allegato dell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell'Angola sulla pesca al largo dell'Angola è abrogato e sostituito dall'allegato del presente protocollo.

Articolo 7

Il presente protocollo entra in vigore alla data della firma. Esso è applicabile a decorrere dal 3 maggio 1994.

ALLEGATO

Condizioni per l'esercizio della pesca da parte dei pescherecci della Comunità nelle acque dell'Angola

A. RICHIESTA DI LICENZA E FORMALITÀ PER IL RILASCIO

- a) La Commissione delle Comunità europee presenta all'autorità angolana competente in materia di pesca, tramite la delegazione della Commissione delle Comunità europee in Angola, una domanda compilata dall'armatore per ogni peschereccio che intenda esercitare un'attività di pesca in virtù del presente accordo, almeno 15 giorni prima della data di inizio del periodo di validità della licenza richiesta. Le domande devono essere compilate sugli appositi moduli forniti dall'Angola e i cui modelli figurano nelle appendici 1 e 2. Ogni domanda di licenza deve essere accompagnata dalla prova dell'avvenuto pagamento del canone per il periodo di validità.
- b) Ciascuna licenza viene rilasciata all'armatore per un determinato peschereccio. Su richiesta della Commissione delle Comunità europee, una licenza valida per un peschereccio può essere sostituita, in caso comprovato di forza maggiore, da una licenza valida per un altro peschereccio della Comunità.
- c) La licenza viene rilasciata dalle autorità angolane al capitano del peschereccio nel porto di Luanda, previa ispezione dell'imbarcazione da parte dell'autorità competente. Tuttavia per le tonniere e per i pescherecci con palangari di superficie una copia della licenza può essere inviata via fax agli armatori oppure ai loro rappresentanti o agenti.
- d) La delegazione della Commissione delle Comunità europee in Angola viene informata delle licenze rilasciate dall'autorità angolana competente in materia di pesca.
- e) La licenza deve essere tenuta sempre a bordo del peschereccio.
- f) Le licenze sono valide per il periodo di un anno.
- g) Ogni peschereccio deve essere rappresentato da un agente riconosciuto dal Ministero della pesca.
- h) Le autorità angolane comunicano quanto prima le informazioni relative ai conti bancari e alla valuta da utilizzare per l'esecuzione finanziaria del presente accordo.

B. CANONI

I. Disposizioni applicabili ai pescherecci a strascico

Sono fissati i seguenti canoni:

- Natanti adibiti alla pesca di gamberetti: canone mensile di ~~56~~ 56 ecu per tonnellata di stazza lorda.
- Pescherecci per la pesca bentonica: canone annuo di 195 ecu per tonnellata di stazza lorda.

Il pagamento dei canoni può essere effettuato con scadenza trimestrale o semestrale. In tal caso si applica una maggiorazione rispettivamente del 5 % e del 3 %.

Nel periodo di validità del presente protocollo, gli armatori della flotta adibita alla pesca dei gamberetti contribuiscono alla realizzazione di studi scientifici e, eventualmente, di ricerche fino ad un importo annuo di 350.000 ECU.

II. Disposizioni applicabili alle tonniere e ai pescherecci con palangari di superficie

I canoni sono fissati a 20 ecu per tonnellata catturata nella zona di pesca dell'Angola.

Le licenze sono rilasciate previo versamento di una somma forfettaria di 4 000 ecu all'anno per ciascuna tonniere congelatrice con reti a circuizione, equivalente ai canoni dovuti per la cattura di 200 tonnellate all'anno, e di una somma forfettaria di 2 000 ecu all'anno per ciascun peschereccio con palangari di superficie, equivalente ai canoni dovuti per la cattura di 100 tonnellate all'anno.

Al termine del primo trimestre dell'anno successivo a quello delle catture, la Commissione delle Comunità europee effettua il computo definitivo dei canoni dovuti per la campagna di pesca, sulla base delle dichiarazioni di cattura effettuate da ciascun peschereccio e confermate da un organismo scientifico specializzato stabilito nella regione.

Il computo suddetto viene comunicato contemporaneamente alle autorità angolane e agli armatori. Eventuali pagamenti supplementari saranno effettuati dagli armatori entro 30 giorni dalla notifica del computo definitivo, mediante versamento sul conto aperto presso un istituto finanziario o qualunque altro organismo designato dalle autorità angolane.

Tuttavia, qualora l'importo definitivo sia inferiore all'anticipo summenzionato, l'armatore non può recuperare il saldo corrispondente.

C. CATTURE ACCESSORIE

Le catture accessorie dei natanti adibiti alla pesca di gamberetti sono di proprietà degli armatori. Detti pescherecci sono autorizzati a pescare granchi fino ad un limite di 500 tonnellate all'anno.

D. SBARCHI

I pescherecci comunitari con palangari di superficie cercano di contribuire all'approvvigionamento dei conservifici di tonno dell'Angola in funzione del loro sforzo di pesca nella zona, ad un prezzo fissato di comune accordo fra gli armatori e le autorità angolane della pesca, sulla base dei prezzi correnti del mercato internazionale. L'importo viene pagato in valuta convertibile.

E. TRASBORDI

Tutti i trasbordi devono essere notificati con otto giorni di anticipo alle autorità angolane competenti e vengono effettuati in una delle boe di Luanda/Lobito alla presenza di agenti del fisco.

Quindici giorni prima della fine di ciascun mese deve essere trasmessa al servizio di ispezione e di sorveglianza del Ministero della pesca copia della documentazione concernente i trasbordi del mese precedente.

F. DICHIARAZIONE DELLE CATTURE

1. *Natanti adibiti alla pesca di gamberetti e pescherecci a strascico per la pesca demersale*

- a) Al termine di ciascuna campagna di pesca, questi pescherecci sono tenuti ad inoltrare al Centro di controllo della pesca a Luanda, tramite la delegazione delle Comunità europee, le schede relative alle catture che figurano alle appendici 3 e 4.

Inoltre, ogni peschereccio deve presentare al Gabinetto del piano o al Ministero della pesca, tramite la delegazione delle Comunità europee, una relazione mensile in cui siano indicati i quantitativi catturati durante il mese e i quantitativi conservati a bordo l'ultimo giorno del mese. La relazione deve essere presentata entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno successivo al mese di cui trattasi. In caso di mancata osservanza di tali disposizioni, l'Angola si riserva il diritto di applicare le sanzioni previste nella sua normativa.

- b) Essi devono inoltre comunicare ogni giorno alla stazione radio di Luanda la loro posizione geografica e le catture effettuate il giorno precedente. L'indicativo di chiamata viene notificato all'armatore al momento del rilascio della licenza di pesca. Qualora risulti impossibile servirsi di questa radio, i pescherecci possono utilizzare mezzi alternativi di comunicazione quali il telex o il telegramma.

I suddetti pescherecci possono lasciare la zona di pesca dell'Angola soltanto dopo aver ottenuto l'autorizzazione del servizio di ispezione e di sorveglianza del Ministero della pesca e previo controllo delle catture conservate a bordo.

2. *Tonniere e pescherecci con palangari di superficie*

Durante il periodo di attività nella zona di pesca dell'Angola i pescherecci devono comunicare ogni tre giorni alla stazione radio di Luanda la loro posizione e il volume delle catture effettuate. All'entrata o all'uscita dalla zona di pesca dell'Angola i pescherecci devono comunicare alla stazione radio summenzionata la loro posizione e il volume delle catture conservate a bordo.

Qualora sia impossibile servirsi di questa radio, i pescherecci possono utilizzare mezzi alternativi di comunicazione quali il telex o il telegramma.

Inoltre, il capitano deve compilare un giornale di bordo, conformemente all'appendice 5, per ciascun periodo di pesca nella zona di pesca dell'Angola.

Il modulo, compilato in modo leggibile, deve essere firmato dal capitano del peschereccio e inviato, tramite la delegazione delle Comunità europee, al servizio di ispezione e di sorveglianza del Ministero della pesca entro 45 giorni dal termine della campagna di pesca.

In caso di mancata osservanza di tale disposizione, l'Angola si riserva il diritto di applicare le sanzioni previste nella sua normativa.

G. ZONE DI PESCA

- a) Le zone di pesca accessibili ai natanti adibiti alla pesca di gamberetti comprendono tutte le acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica dell'Angola a nord di 12° 20' situate oltre le prime 12 miglia nautiche misurate dalle linee di base
- b) Le zone di pesca accessibili alle tonniere congelatrici con reti a circuizione e ai pescherecci con palangari di superficie comprendono tutte le acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica dell'Angola situate oltre le prime 12 miglia nautiche misurate dalle linee di base.
- c) Le zone di pesca accessibili alle navi per la pesca bentonica comprendono le acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica dell'Angola che si trovano:
 - per i pescherecci a strascico, oltre le 12 miglia nautiche misurate dalle linee di base e limitate a nord dal parallelo 13° 00' sud e a sud da una linea situata 5 miglia a nord della frontiera tra le ZEE dell'Angola e della Namibia;
 - per le navi che utilizzano altri attrezzi da pesca, oltre le 8 miglia nautiche misurate a partire dalle linee di base e limitate a sud da una linea situata 5 miglia a nord della frontiera tra le ZEE dell'Angola e della Namibia.

H. ASSUNZIONE DI MARINAI

Gli armatori che hanno ottenuto licenze di pesca in virtù del presente accordo devono contribuire alla formazione professionale pratica di quattro marinai angolani a bordo di ciascun peschereccio, ad eccezione delle tonniere congelatrici con reti a circuizione e dei pescherecci con palangari di superficie.

I salari dei marinai, fissati secondo le tariffe vigenti in Angola, e gli altri oneri retributivi sono a carico degli armatori e devono essere versati su un conto aperto presso un istituto finanziario designato dal Ministero della pesca.

Qualora gli armatori intendessero assumere altri membri dell'equipaggio angolani, potranno farlo rivolgendosi al Ministero della pesca.

I. OSSERVATORI SCIENTIFICI

Ogni peschereccio può essere invitato ad accogliere a bordo un osservatore scientifico designato e stipendiato dal Ministero della pesca.

Questo osservatore scientifico fruisce a bordo, per quanto possibile, delle stesse prerogative previste per gli ufficiali della nave. L'osservatore scientifico deve ricevere tutte le agevolazioni necessarie per l'espletamento delle sue funzioni. Le modalità d'imbarco e le attività degli osservatori scientifici non devono interrompere né ostacolare le operazioni di pesca.

Per rimborsare l'Angola delle spese derivanti dalla presenza a bordo degli osservatori, nel canone degli armatori è incluso l'importo di 8 ECU/TSL all'anno per ciascun peschereccio operante nelle acque dell'Angola.

J. ISPEZIONE E CONTROLLO

Su richiesta delle autorità angolane, i pescherecci della Comunità che operano nell'ambito dell'accordo devono autorizzare ed agevolare l'accesso a bordo e il lavoro dei funzionari angolani incaricati di ispezionare e controllare le attività di pesca.

La permanenza a bordo di tali funzionari non deve superare il tempo necessario all'esecuzione dei loro compiti.

K. APPROVVIGIONAMENTO DI CARBURANTE, RIPARAZIONI ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI

Ad eccezione delle tonniere, tutti i pescherecci che operano nella zona di pesca dell'Angola in virtù del presente accordo devono effettuare, in Angola per quanto possibile, gli approvvigionamenti di carburante e di acqua nonché le riparazioni e la manutenzione in cantiere.

Analogamente il trasporto degli equipaggi verrà effettuato per quanto possibile dalla compagnia aerea di bandiera dell'Angola.

L'approvvigionamento di carburante è vietato fuori dalle rade di Luanda o di Lobito, salvo autorizzazione del servizio di ispezione e di sorveglianza del Ministero della pesca.

L. DIMENSIONI DELLE MAGLIE

Le dimensioni minime delle maglie sono le seguenti:

- a) pesca di gamberetti: 40 mm;
- b) pesca demersale: 60 mm, il primo anno di applicazione del protocollo
110 mm, il secondo anno.

L'eventuale introduzione di nuove dimensioni delle maglie si applicherà ai pescherecci comunitari soltanto a decorrere dal sesto mese successivo alla notifica alla Commissione delle Comunità europee.

M. PROCEDURA IN CASO DI FERMO

La delegazione della Commissione a Luanda viene informata entro 48 ore di qualsiasi fermo di un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro della Comunità avvenuto nella zona di pesca dell'Angola e riceve contemporaneamente un rapporto sulle circostanze e i motivi che lo hanno determinato.

Appendice 1

DOMANDA DI UNA LICENZA PER LA PESCA DI GAMBERETTI E DELLE SPECIE
DEMERSALI NELLE ACQUE DELL'ANGOLA

PARTE A

1. Nome del proprietario/armatore:
2. Nazionalità del proprietario/armatore:
3. Indirizzo d'ufficio del proprietario/armatore:
.....
4. Additivi chimici utilizzabili (marca e composizione):
.....
.....

PARTE B

Sezione da compilare per ciascun peschereccio

1. Periodo di validità:
2. Nome del peschereccio:
3. Anno di costruzione:
4. Stato di bandiera originario:
5. Stato di bandiera attuale:
6. Data in cui è stata ottenuta la bandiera attuale:
7. Anno di acquisizione:
8. Porto e numero d'immatricolazione:
9. Tipo di pesca:
10. Stazza lorda di registro:
11. Indicativo di chiamata:
12. Lunghezza fuoritutto (metri):
13. Prua (metri):
14. Altezza (metri):
15. Materiale di costruzione dello scafo:
16. Potenza motrice (potenza al freno):
17. Velocità (nodi):
18. Capacità dei locali frigoriferi:
19. Capacità dei serbatoi carburante (m³):
20. Capacità delle stive per il pesce (m³):
21. Colore dello scafo:
22. Colore della sovrastruttura:

23. Impianti di comunicazione installati a bordo:

Tipo	Marca	Potenza (Watt)	Anno di costruzione	Frequenze	
				Ricezione	Trasmissione

24. Impianti di navigazione e di individuazione installati a bordo:

Tipo	Marca	Modello	Portata

25. Nome del capitano:

26. Nazionalità del capitano:

Accludere:

- tre fotografie a colori del peschereccio (di profilo);
- diagramma e descrizione particolareggiata degli strumenti di pesca utilizzati;
- documento comprovante che il rappresentante del proprietario/armatore è autorizzato a firmare la presente domanda.

.....
(Data della domanda)

.....
(Firma del rappresentante del proprietario/armatore)

Appendice 2

DOMANDA DI UNA LICENZA PER LA PESCA DEI TONNIDI NELLE ACQUE DELL'ANGOLA

PARTE A

1. Nome del proprietario/armatore:
2. Nazionalità del proprietario/armatore:
3. Indirizzo d'ufficio del proprietario/armatore:
.....
.....

PARTE B

Sezione da compilare per ciascun peschereccio

1. Periodo di validità:
2. Nome del peschereccio:
3. Anno di costruzione:
4. Stato di bandiera originario:
5. Stato di bandiera attuale:
6. Data in cui è stata ottenuta la bandiera attuale:
7. Anno di acquisizione:
8. Porto e numero d'immatricolazione:
9. Tipo di pesca:
10. Stazza lorda di registro:
11. Indicativo di chiamata:
12. Lunghezza fuoritutto (metri):
13. Prua (metri):
14. Altezza (metri):
15. Materiale di costruzione dello scafo:
16. Potenza motrice (potenza al freno):
17. Velocità (nodi):
18. Capacità della cabina:
19. Capacità dei serbatoi carburante (m³):
20. Capacità delle stive per il pesce (m³):
21. Capacità di congelazione (t/24 ore) e sistema di congelazione utilizzato:
.....
22. Colore dello scafo:
23. Colore della sovrastruttura:

24. Impianti di comunicazione installati a bordo:

Tipo	Marca	Modello	Potenza (Watt)	Anno di costruzione	Frequenze	
					Ricezione	Trasmissione

25. Impianti di navigazione e di individuazione installati a bordo:

Tipo	Marca	Modello

26. Natanti ausiliari utilizzati (per ciascun peschereccio):

26.1. Stazza lorda di registro:

26.2. Lunghezza fuoritutto (m):

26.3. Prua (m):

26.4. Altezza (m):

26.5. Materiale di costruzione dello scafo:

26.6. Potenza motrice (potenza al freno):

26.7. Velocità (nodi):

27. Impianti aerei ausiliari di individuazione del pesce (anche se non sono installati a bordo):

28. Porto di registro:

29. Nome del capitano:

30. Nazionalità del capitano:

Accludere:

- tre fotografie a colori del peschereccio (di profilo), dei natanti ausiliari e degli impianti aerei ausiliari per l'individuazione del pesce;
- diagramma e descrizione particolareggiata degli strumenti di pesca utilizzati;
- documento comprovante che il rappresentante del proprietario/armatore è autorizzato a firmare la presente domanda.

.....
(Data della domanda)

.....
(Firma del rappresentante del proprietario/armatore)

(per i pescherecci a strascico di profondità)

INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO PESQUEIRA

CATTURA	(13)	N°	N°	N°	N°	N°
DATA	(14)					
LATITUDINE	(15)					
LONGITUDINE	(16)					
SONDA (m)	(17)					
DURATA (h)	(18)					
TOTAL CATTURE (kg)	(19)					

Quantitativo (kg) di pesce globalmente trasformato

SPECIE	INTERO	FILETTI	PRIVATO TESTA

1.	Carapau				
2.	Sardinelas				
3.	Espadas				
4.	Marionga				
5.	Cachucho				
6.	Tico tico				
7.	Dentão				
8.	Bicuda				
9.	Pescada				
10.	Calafate				
11.	Corvinas				
12.	Dentinho				
13.	Roncador				
14.	Raias				
15.	Tubarões				
16.	Carnarões				
17.	Chitas				
18.	Trinças				

Rigetti in mare

[illegible]

Appendice 3.2

SCHEDA DI VIAGGIO

Indicativo di chiamata (1)	
Matricola (2)	
Nome del peschereccio (3)	
Nazionalità (4)	
Armatore (5)	

	Partenza (6)	Arrivo (7)
Data		
Porto		
Cognome e firma del capitano(8)		

ATTREZZI DA PESCA (precisare e indicare le dimensioni) (9)

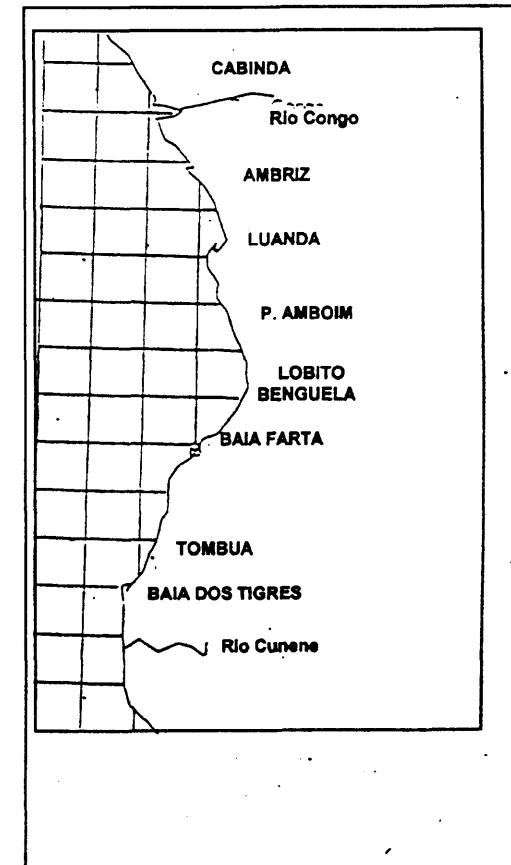
Attrezzi	Relinga (m) (g)	Relinga inf. (m)	Dimensioni maglie della sacca
Rete da traino demersle l(a)			
Rete da traino pelagica(b)			
Rete da traino per gamberetti(c)			
	Relinga di galleggianti	Profondità (m)	
Ciancioli (d)			
	Lunghezza (m)	Numero degli ami	
Palangari (e)			
	Lunghezza (m)	Profondità (m)	
Rete da imbrocco/tramagli (f)			
Altri (precisare)			

PRINCIPALI SPECIE BERSAGLIO (riportare il nom o il numero d'ordine)(10)

--	--	--	--

Registare IL NUMERO TOTALE DEI GIORNI DI PESCA in ogni casella della cartina riportata qui accanto (11)

TOTALE DELLE CATTURE kg (peso di tutto il pesce a bordo della nave) (12)	
--	--



Appendice 4.1

GIORNALE DI PESCA

(per tutte le navi adibite alla pesca dei gamberetti)

CATTURA	(13)	N°	N°	N°	N°	N°	N°
DATA	(14)						
LATITUDINE	(15)						
LONGITUDINE	(16)						
SONDA (m)	(17)						
DURATA (h)	(18)						
TOTALE CATTURE (kg)	(19)						

INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO PESQUEIRA

Quantitativo (kg) di pesce globalmente trasformato

SPECIE	PRIVATO TESTA	ALTRI

Rigetti in mare

SPECIE	TOTALE (kg)

1. Gamba						
2. Alistado						
3. Carabineiro						
4. Lagostinho						
5. Caranguejo						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						

* Al fine di confermare il nome comune della specie nella sua lingua, voglia consultare la tabella allegata.

Appendice 4.2

SCHEDA DI VIAGGIO

Indicativo di chiamata (1)	
Matricola (2)	
Nome del peschereccio (3)	
Nazionalità (4)	
Armatore (5)	

	Partenza (6)	Arrivo (7)
Data		
Porto		
Cognome e firma del capitano(8)		

ATTREZZI DA PESCA (precisare e indicare le dimensioni) (9)

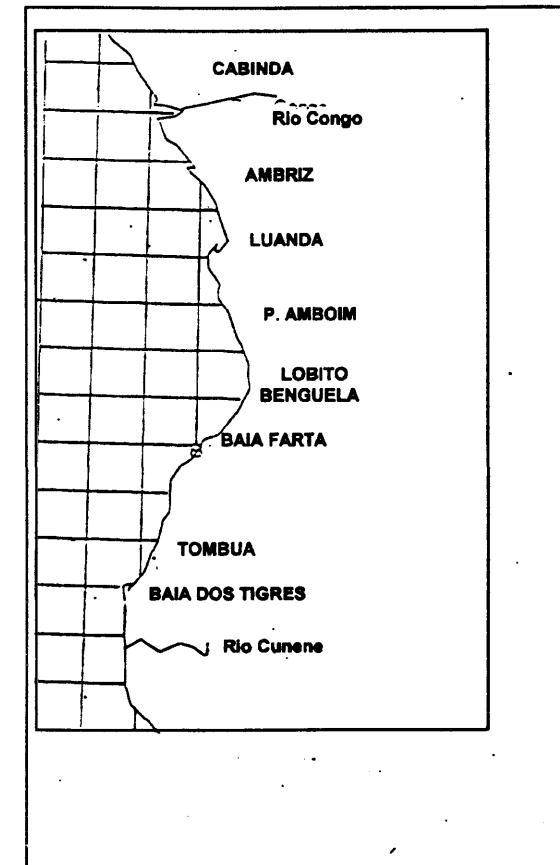
Attrezzi	Relinga (m) (g)	Relinga inf. (m)	Dimensioni maglie della sacca
Rete da traino demersle l(a)			
Rete da traino pelagica(b)			
Rete da traino per gamberetti(c)			
	Relinga di galleggianti	Profondità (m)	
Ciancioli (d)			
	Lunghezza (m)	Numero degli ami	
Palangari (e)			
	Lunghezza (m)	Profondità (m)	
Rete da imbocco/tramagli (f)			
Altri (precisare)			

PRINCIPALI SPECIE BERSAGLIO (riportare il nom o il numero d'ordine)(10)

--	--	--	--

Registare IL NUMERO TOTALE DEI GIORNI DI PESCA in ogni casella della cartina riportata qui accanto (11)

TOTALE DELLE CATTURE kg (peso di tutto il pesce a bordo della nave). (12)	
---	--



DIÁRIO DE PESCA PARA ATUNEIRO

(TUNA BOATS FISHING LOG BOOK)

MODALIDADE DE PESCA (FISHING METHOD)	
☐	PALANGRE (LONGLINE)
☐	ISCO VIVO (BAITBOAT)
☐	REDE DE CERCO (PURSE SEINE)
☐	CORRICO (TROL) (TROLLING)
☐	OUTROS (OTHERS)

NOME DO NAVIO (VESSEL NAME) NACIONALIDADE (FLAG COUNTRY) Nº DE REGISTO (REGISTRATION Nº)	TONELAGEM ARQUEAÇÃO BRUTA t (GROSS TONS)	SAÍDA (BOAT LEFT) CHEGADA (BOAT RETURNED)	MÊS (MONTH)	DIA (DAY)	ANO (YEAR)	PORTO (PORT)	☐ CORRICO (TROL) (TROLLING) ☐ OUTROS (OTHERS)
	CAPACIDADE (TM) tm (CAPACITY - TM) CAPITÃO ou MESTRE (CAPTAIN) Nº DE TRIPULANTES (Nº of CREW)		Nº DE DIAS NO MAR (Nº of DAYS AT SEA)	Nº DE DIAS DE PESCA (Nº of fishing days) Nº DE LANÇOS EFFECTUADOS (Nº of sets made)	Nº DE VIAGEM (TRIP NUMBER)		
ARMADOR ou AFRETTADOR (COMPANY or OWNER) ENDEREÇO (ADDRESS)	DATA DE COMUNICAÇÃO (REPORTING DATE) COMUNICADO POR: (REPORTED BY)						

[illegible]

1 — No fim de cada viagem enviar uma cópia do Diário de Pesca ao Ministério das Pescas.
(At the end of each trip forward a copy of the log to Ministry of Fisheries.)

2 - "AREA" significa a posição da operação, com arredondamento dos minutos e registrando graus de latitude e longitude.
(Fishing area refers to the position of the set. Round off minutes and record degrees of latitude and longitude).

3 - A última linha «Quantidade descarregada» deve ser preenchida só no fim da viagem. Deve ser registado o peso real na altura da descarga.

(The bottom line «landing weight» should be completed only at the end of the trip. Actual weight at time of unloading should be recorded.)

4 — Toda a informação aqui registrada será mantida estritamente confidencial.

(All information reported herein will be kept strictly confidential.)

SCHEDA FINANZIARIA		DATA :	
1. LINEA DI BILANCIO : B7-800		STANZIAMENTI :	
2. DEFINIZIONE DEL PROVVEDIMENTO : Nuovo protocollo finanziario CE/Angola			
3. BASE GIURIDICA : Accordo CE/Angola			
4. OBIETTIVO DEL PROVVEDIMENTO : Protocollo e allegato per un periodo di 2 anni			
5. INCIDENZE FINANZIARIE	PERIODO DI 12 MESI	ESERCIZIO IN CORSO (94)	ESERCIZIO SUCCES. (95)
5.0. SPESE A CARICO			
- del bilancio delle CE (restituzioni/interventi)		9.250.000ECU (in media annua)	9.250.000ECU (in media annua)
- dei bilanci nazionali			
- altri settori			
5.1. ENTRATE			
- risorse proprie delle CE (prelievi/dazi doganali)			
- sul piano nazionale			
	1994	1995	
5.0.1. PREVISIONI DI SPESA	9.250.000	9.250.000	
5.1.1. PREVISIONI DI ENTRATA	(in media annuale)		
5.2. METODO DI CALCOLO :			
- Compensazione finanziaria :	13.900.000 ECU		
- Programma scientifico :	2.800.000 ECU		
- Borse di studio :	1.800.000 ECU		

Contropartita finanziaria	18.500.000 ECU		
Spesa/anno	9.250.000 ECU		
6.0. FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE			
			SI/++
6.1. FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE			
			++/NO
6.2. NECESSITA DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE			
			++/NO
6.3. STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI			
			SI/++
OSSERVAZIONI :			

COM(94) 211 def.

DOCUMENTI

IT

11 03

N. di catalogo : CB-CO-94-226-IT-C

ISBN 92-77-69306-1

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo